

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CDN **(2013/2014)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 12 settembre 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MILOS (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della Soc. SSD Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' SSD PRO SESTO Srl (nota n. 8544/1041pf10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 (“Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores”), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di

riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società SSD Nuova Pro Sesto r.l. non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la seguente documentazione: copia verbale assembleare conforme all'originale per attribuzione cariche sociali, firmata dal Presidente ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali in caso di mancata variazione (punto 3 del CU) e visura camerale (punto 7 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 27 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Massimo Milos, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Pro Sesto r.l. e la stessa Società SSD Pro Sesto r.l. per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti 3 pag. 1 e 7 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (verbale assembleare conforme all'originale per attribuzione cariche sociali firmata dal Presidente, ovvero comunicazione di conferma cariche sociali in caso di mancata variazione; visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Massimo Milos la inibizione di gg. 40 (gg. 30 per il primo inadempimento più gg. 10 per il successivo) ed alla Società l'ammenda di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ogni inadempimento).

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui

violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).
Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Massimo Milos, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente e legale rappresentante della Società SSD Pro Sesto srl l'inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società SSD Pro Sesto Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(472) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BRUSO' (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della Soc. Calcio Montebelluna Srl) E DELLA SOCIETA' CALCIO MONTEBELLUNA Srl (nota n. 8549/1049pf10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 21 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Brusò, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società Calcio Montebelluna Srl - per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, del verbale assembleare conforme all'originale per l'attribuzione delle cariche sociali firmata dal Presidente, ovvero, della comunicazione di conferma delle cariche sociali, in caso di loro mancata variazione;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Miche Brusò, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Michele Brusò l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Calcio Montebelluna Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Pro Cavese 1304 ora USD Cavese 1909) E DELLA SOCIETA' USD PRO CAVESE 1304 ora USD CAVESE 1919 (nota n. 8761/1063pf12-13/SP/fda del 27.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Alessandro Di Marino, Presidente e Legale Rappresentante della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all'11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00.

2) la USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Alessandro Di Marino, l'inibizione per giorni trenta.
- nei confronti della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919, l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

il Signor Alessandro Di Marino non ha rispettato il punto 6) della pagina 2 del C.U. n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, che prevede l'obbligo di deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/7/2013 di importo pari ad euro 31.000,00 euro, entro e non oltre la data indicata del 12 luglio 2012 ore 12.00. Il comportamento del Signor Alessandro Di Marino integra, pertanto, gli estremi dell' illecito disciplinare.

Risulta pertanto comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Alessandro Di Marino, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Alessandro Di Marino l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI BERTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Legnago Salus D. arl) E DELLA SOCIETA' FC LEGNAGO SALUS D. arl (nota n. 8755/1059pf12-13/AM/fda del 27.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio

per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società FC Legnago Salus D. r.l. non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la fideiussione con il testo conforme al Punto 6 del CU, sicchè la Procura Federale, con atto datato 27 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Pierluigi Bertelli, Presidente e legale rappresentante della Società FC Legnago Salus D. r.l. e la stessa Società FC Legnago Salus r.l. per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti 6 pag. 2 e 10 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.7.2013 di importo pari a € 31.000,00; dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, ovvero, per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto di gestione dello stesso, dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco sottoscritta dalla Società, unitamente a

copia della convenzione); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

La Società deferita, con memoria trasmessa a mezzo fax il 6 settembre 2013, ha contestato la fondatezza del deferimento, deducendo che il vizio della fideiussione, consistente nel mancato inserimento nel modulo della rinuncia da parte dell'istituto di credito di avvalersi di ogni regresso e/o surroga nei confronti della Società, era imputabile ad una mera svista omissiva di detto istituto di credito, peraltro sanata con una dichiarazione integrativa datata 16 luglio 2012, sicchè alcuna responsabilità poteva essere imputata ad essa deferita; ha dedotto altresì che, ad ogni buon conto, il modulo di riferimento predisposto dal Dipartimento Interregionale non aveva natura vincolante, essendo un semplice fac-simile, per cui l'istituto di credito ben poteva disattenderlo. Quanto poi alla dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, ha dedotto di aver seguito fedelmente le prescrizioni contenute nel Punto 10 della normativa, anche se, anche in questo caso, il modello era un semplice fac-simile, che pur tuttavia era stato rispettato nella sua sostanza dall'Ufficio Sport del Comune di Legnago, che aveva di fatto rilasciato la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco.

Allega alla memoria la documentazione a sostegno della propria difesa e conclude per il rigetto del deferimento.

Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale, che, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti ma limitata alla sussistenza di un solo inadempimento relativo al Punto 6 pag. 2 del CU (fideiussione bancaria a prima richiesta), ha chiesto che fossero irrogate al sig. Pierluigi Bertelli la inibizione di gg. 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente richiamare i termini, anche di natura sanzionatoria, della normativa di che trattasi.

Pacifica la circostanza che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, è da esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi, il deferimento deve essere accolto solo parzialmente.

Richiamata la circostanza che il deferimento trova il suo presupposto nella segnalazione Covisod attestante l'inadempimento della Società, nel caso in esame detta segnalazione si era limitata al testo della fideiussione non conforme alle prescrizioni contenute nel Punto 6 del CU e non aveva riportato alcun riferimento al successivo Punto 10 relativo alla

dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, evidentemente ritenuta conforme alle prescrizioni medesime.

Per cui, il deferimento doveva limitarsi alla sola violazione del suddetto Punto 6, non potendo attribuirsi alla Procura il potere di integrare d'ufficio le valutazioni della Covisod; peraltro, non è dato rinvenire in atti alcuna prova afferente il mancato rispetto da parte della Società deferita delle prescrizioni del Punto 10.

In questo preciso contesto e nei limiti anzi detti, il deferimento è fondato.

Risulta infatti, per stessa ammissione della Società deferita, che il modulo contenente la fideiussione, una volta redatto in modo conforme alle prescrizioni, era stato consegnato al competente Dipartimento in data 16 luglio 2012 e quindi oltre il termine del 12 luglio 2012, di guisa che la Società si era resa inadempiente rispetto al Punto 6, con conseguente soggezione alle sanzioni previste a pagg. 4 (in calce) e 5 (primo capoverso) del CU n. 123 del 2 aprile 2012.

A detta Società, peraltro, spettava l'obbligo di vigilare sulla corretta compilazione all'origine del modulo fideiussorio, cosa che non era stata fatta e che, se fosse stata fatta, avrebbe probabilmente comportato il rispetto del termine del 12 luglio 2013.

Sussiste pertanto la responsabilità di entrambi i deferiti, che è sanzionata come dal seguente dispositivo, con misure conformi al costante orientamento di questa Commissione.

P.Q.M.

infligge al sig. Pierluigi Bertelli, nella qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società FC Legnago Salus D. rl l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società FC Legnago Salus D. rl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMBROGIO PELAGALLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA' DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 8734/1058pf12-13/AM/fda del 27.6.2013).

Il deferimento.

Con provvedimento del 27 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Ambrogio Pelagalli, Presidente e Legale Rappresentante della Società Derthona F.B.C. 1908 S.r.L., per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, che prevede l'obbligo di depositare dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione.

2) la Società Derthona F.B.C. 1908 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento.

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito affinché venga dichiarata la responsabilità dei deferiti, formulando le

seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Ambrogio Pelagalli l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società Derthona FBC 1908 Srl l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, osserva: nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Va rilevato, infatti, che nel citato C.U. n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti è previsto al punto 10) pagina 3 l'obbligo di depositare la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, e, ritenuto altresì che, al punto 12 pagina 5 del predetto C.U. è stabilito che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co. Vi. So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento".

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Ambrogio Pelagalli, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, e di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Derthona F.B.C. 1908 Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ambrogio Pelagalli l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società Derthona FBC 1908 Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO BOSCOLO BIELO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Clodiense Srl) E DELLA SOCIETA' CLODIENSE Srl (nota n. 8704/1052pf12-13/AM/fda del 26.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Ivano Boscolo Bielo, Presidente e Legale Rappresentante della Società Clodiense S.r.L., per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all'11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00.

2) la Società Clodiense S.r.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati il deferito Ivano Boscolo Bielo ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, mediante la quale ha contestato l'addebito a lui mosso.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver illustrato il deferimento ed alla luce della memoria depositata dal deferito, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo, l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società Clodiense S.r.l., l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

il Signor Boscolo Bielo ritiene di aver correttamente agito avendo egli spedito copia della fidejussione bancaria, in uno alla documentazione per l'iscrizione alla stagione sportiva 2012/2013, mediante il servizio postale nazionale, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale documentazione, come si evince dagli atti, è stata effettivamente spedita in data 10 luglio 2012 e ricevuta in data 16 luglio 2012. Tale giustificazione, però, è priva di fondamento atteso che il punto 6) della pagina 2 del C.U. n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, parla chiaramente di obbligo di deposito della fidejussione o di invio a mezzo fax, entro e non oltre la data indicata del 12 luglio 2012 ore 12.00, non facendo affatto menzione della possibilità di avvalersi del servizio postale per l'assolvimento di tale l'incombente. Il comportamento del Signor Boscolo Bielo pertanto integra, gli estremi dell'illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Ivano Boscolo Bielo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Clodiense S.r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società Clodiense Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VERAZZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Casertana Srl) E DELLA SOCIETA' FC CASERTANA Srl (nota n. 8699/1051pf12-13/MA/fda del 26.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28.06.2012 nei confronti di:
Francesco Verazzo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 12, pagina 5 del CU n. 123 del 2.4.2012 della LND, per non aver provveduto – entro il prescritto termine del 12.7.2012 ore 12:00 – al deposito della somma di € 18.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND – Dipartimento Interregionale o tramite bonifico bancario nonché a quello della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11.7.2013 di importo pari a € 31.000,00;

la Società FC Casertana Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Verazzo e la Soc. FC Casertana Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Verazzo sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 27; pena base per la Società FC Casertana Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.334,00;];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

*La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle
seguenti sanzioni:*

Francesco Verazzo inibizione per giorni 27 (ventisette);

Società FC Casertana Srl ammenda di € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 12 settembre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete